ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

L'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
DI FONDI SPECIALI AFFIDATI

I fondi speciali affidati - profili civilistici

Alessandro Accinni

25 ottobre 2023

Un po’ di storia

La Relazione della Commissione sul Disegno di Legge che, già nel 1928, osservava, nel proposito di disciplinare l’istituto della fiducia -sorto proprio nella nostra tradizione di diritto romano- che *"il negozio fiduciario è una necessità della vita economica, alla quale è vano opporsi* (…) *l’istituto della fiducia, emigrando fra i popoli anglosassoni, ha creato nuove importanti applicazioni, una vasta, interessante legislazione, e soprattutto ha permesso il sorgere di numerose compagnie finanziarie (trustee companies)*

Circolare Assofiduciaria n. 30 del 4 maggio 1995, recante "Note e commenti al Decreto emesso dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in data 16 gennaio 1995", osservava: "In sintesi, il provvedimento sembra basato sull'accettazione tacita del principio che la società fiduciaria di amministrazione disciplinata dalla L. 1966/1939 è in Italia sinonimo del "trustee" conosciuto dal diritto anglosassone".

Il contratto di affidamento fiduciario

Il modello proposto dalla **dottrina italiana**

L'affidamento fiduciario «*è il contratto per mezzo del quale un soggetto, affidante, conviene con un altro, affidatario, l'individuazione di taluni beni da impiegare a vantaggio di uno o più soggetti in forza di un programma, la cui attuazione è rimessa all'affidatario*»

(M. Lupoi, *Il contratto di affidamento fiduciario,* in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, 587).

Il **programma** costituisce la **causa concreta** del contratto stesso.

«*Mi sembra, in altre parole, che sia sostenibile la proposta di una serie di dati invarianti che contraddistinguono una tecnica di tutela contrattuale di interessi, a prescindere dalla natura di questi ultimi purché essi siano idonei a ricevere quella tutela:* ***tali dati invarianti identificano il tipo astratto****. Il quale, enunciando il programma di attività, si espone apertamente al giudizio sulla liceità dello stesso e sulla meritevolezza degli interessi come qualsiasi contratto non appartenente ai tipi aventi una disciplina particolare*».

Legge 1 marzo 2010 n. 43 della Repubblica di San Marino
L'istituto dell'affidamento fiduciario

Art. 1 (Nozione e forma)

L'affidamento fiduciario è il contratto col quale l'affidante e l'affidatario convengono il programma che destina taluni beni e i loro frutti a favore di uno o più beneficiari, parti o meno del contratto, entro un termine non eccedente novanta anni.

«*Il contratto di affidamento fiduciario* ***non vincola beni e quindi poco o nulla ha da spartire con gli atti o negozi di destinazione, fiduciari o meno****; esso invece* ***vincola l'attività dell'affidatario fiduciario sui beni – meglio: per mezzo dei beni*** *(…).*

Il contratto di affidamento fiduciario richiede che trasferiti dall'affidante all'affidatario fiduciario i beni necessari per l'attuazione del programma, essi non si confondano con i restanti beni di proprietà dell'affidatario fiduciario (…) ***quei beni costituiscono la provvista per l'esecuzione del programma*** *a vantaggio di terzi; la segregazione può essere letta quale legale protezione della provvista. I beni affidati entrano allora in una distinta zona o articolazione del patrimonio dell'affidatario fiduciario (…) in quella zona* ***sono considerati alla stregua di un patrimonio*** *le cui componenti attive sono liberamente immutabili da parte dell'affidatario fiduciario conformemente al programma che gli è stato commesso*»

M. Lupoi, *Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di affidamento fiduciario*, in *Trust e attività fiduciarie*, Quaderni, 13, 2018, 69

La legge 22 giugno 2016 n. 112 *Dopo di Noi*

Rispetto al modello proposto dalla dottrina, la «*nomina*» del contratto di affidamento fiduciario nella legge sul *«Dopo di noi»*, contiene «qualcosa di più» e di strutturalmente differente:

«**fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario** (art. 1.3)

- «oggettivazione» del fondo speciale attraverso l'apposizione del vincolo
- «istituzionalizzazione» di un gestore/intestatario del fondo
- autonomia patrimoniale del fondo segregato

«*In tal modo si disegna una* ***sequenza*** *per cui la situazione dei beni affidati deriva dalla imposizione su di essi del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter, rispetto ai quali il contratto di affidamento fiduciario detta regole relative alla loro gestione e quindi relative agli obblighi del gestore, il tipo di progetto da perseguire in favore delle persone con disabilità grave, gli obblighi di rendicontazione, etc..*

La difficoltà cui questa sequenza va incontro deriva dal difficile inserimento del programma negoziale disposto dal contratto di affidamento fiduciario nel sistema pubblicitario (…)».

Gambaro, *La proprietà*, in *Tratt. dir. priv.* a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2017, 429 ss.

Ne consegue che si può interpretare la sequenza prevista dalla legge sul «Dopo di noi» come una fattispecie complessa che prevede:

- La costituzione del fondo speciale mediante apposizione di vincolo di destinazione traslativo (con pubblicità conforme ai beni vincolati)
- La contrattualizzazione della disciplina di amministrazione del fondo speciale

«*La legge 112/16 offre (…) la formidabile occasione per ritenere ormai fruibile da parte degli operatori giuridici italiani la destinazione patrimoniale "interna", attraverso lo sfruttamento dell'art. 2645-ter (e dell'art. 2915), ai fini della pubblicità e dell'opponibilità ai terzi della destinazione medesima*».

("*La legge sul Dopo di Noi: impressioni, proposte*", approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 15 marzo 2017, est. D. Muritano - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 3-2017/C)

Quindi:

Il fondo speciale composto di beni sottoposti a vincolo di destinazione si configura come patrimonio separato (composto da qualsiasi tipo di bene -mobile, immobile, mobile registrato- o diritto e posizione soggettiva) sia dal patrimonio dell'affidatario sia da quello dell'affidante, e costituisce un centro autonomo di interessi, in quanto tale richiedente l'individuazione esclusivamente di un soggetto che non acquista l'effettiva proprietà ma che è l'unico legittimato a disporne ed a farne valere i diritti

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Profili strutturali dell'atto costitutivo di fondo speciale affidato e del contratto di amministrazione

L'atto si compone di due parti:

1) La costituzione del fondo speciale mediante apposizione del vincolo di destinazione traslativo

2) La disciplina dell'affidamento del fondo speciale al fiduciario

Parti

Fiduciante: costituente il fondo speciale

Fiduciario: Acquisisce l'intestazione dei beni vincolato che costituiscono il fondo speciale ai fini della amministrazione in forza del programma

Garante

Il Garante (o Guardiano) non è parte dell'atto e può anche non essere previsto nella disciplina contrattuale (o, ad esempio, essere previsto solo per l'epoca successiva alla morte del Fiduciante)

Beneficiario

L'atto può essere stipulato nelle forme del contratto a favore di terzo (artt. 1411 ss cc.): il **beneficiario** potrà dichiarare di voler profittare della stipulazione a proprio favore, rendendola cosi stabile. Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte del fiduciante, questi può revocare il beneficio anche con disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che in quest'ultimo caso il fiduciante abbia rinunciato per scritto al potere di revoca.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Programma e finalità dell'affidamento

vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c

*AA intende quindi predisporre, per la realizzazione dei fini di cui alla Premessa (B), un **programma**, condiviso dal Fiduciario, che si impegna ad attuarlo secondo quanto disciplinato nel presente atto, e, conseguentemente, **uno statuto organizzativo di destinazione dinamica** e di pianificazione efficiente che assicuri la protezione e la cura dei beneficiari, attraverso una amministrazione che sia adeguata alle esigenze e proporzionale ai bisogni sopra indicati.*

Pertanto, il Fiduciante intende ***vincolare irrevocabilmente i Beni, così costituendo il Fondo Speciale****, e affidarli,* ***intestandone la titolarità****, ad un affidatario, per conseguire la spersonalizzazione della proprietà del Fondo Speciale, ai fini della realizzazione dello scopo e del programma di destinazione*

I Beni che comporranno il Fondo Speciale saranno ***intestati*** *al Fiduciario e* ***separati dai suoi beni personali e da ogni altro bene, diritto, patrimonio o altro Fondo Speciale che sia allo stesso intestato o sia dal medesimo amministrato****, a tal fine avvalendosi delle disposizioni della legge italiana sostanziale e processuale, comprese le leggi speciali vigenti in Italia in materia di separazione patrimoniale, anche in via analogica, ivi comprese, ma senza esclusione di altre, l'art. 2645 ter c.c., l'art. 2915 c.c., e la l. 22 giugno 2016, n. 112 (che consente - in via generale - la costituzione di fondi speciali costituiti da beni gravati da vincoli di destinazione disciplinati da contratto di affidamento fiduciario).*

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Conformazione della proprietà
Cassazione 8719/2021

*"si tratta, insomma, di una **proprietà 'qualificata' o 'finalizzata'**, introdotta dagli artt. 2 e 11 della Convenzione de L'Aja in aggiunta a quella conosciuta dal Codice civile del 1942 (che, in realtà, già prevede fattispecie analoghe nell'art. 1707, nell'istituto del fondo patrimoniale inserito con la riforma del 1975, e, infine, nel nuovo art. 2447-bis) (…) l'utilità, insita nell'apposizione del vincolo, si risolve dal lato del conferente, in una auto-restrizione del potere di disposizione mediante segregazione e, dal lato del trustee, in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale"*

*«l'intestazione dei beni (al trustee) **non implica trasferimento dei beni, ma solo l'effetto segregante degli stessi**»*

Atto costitutivo

Costituzione del fondo speciale e individuazione del Fiduciante.

AA costituisce irrevocabilmente un fondo speciale denominato "**Fondo Speciale XX**"

ATTO PUBBLICO: IRREVOCABILITA' E OPPONIBILITÁ DEL VINCOLO

Individuazione del fiduciario

Il Fiduciante nomina quale affidatario del Fondo Speciale XX, che, come sopra rappresentato, accetta.

L'attività del Fiduciario e la sua successione sono disciplinati nel regolamento di cui alla sezione B del presente atto.

Durata dell’affidamento

L'affidamento esaurisce i propri effetti decorso il termine di 30 (trenta) anni da oggi, ovvero nella data anteriore in cui sia stato esaurito il Fondo Speciale, come dichiarato dal Fiduciario con atto in forma autentica comunicato ai Beneficiari e al Fiduciante se in vita.

[Si tratta di un’esemplificazione]

E’ il fiduciante ad imprimere le regole di circolazione dei beni vincolati e fiduciariamente intestati, e il fiduciario è contrattualmente vincolato nell’incarico di amministrazione al rispetto di tale volontà, potendo essere revocata qualora violi i propri obblighi

Si ha, da una parte, piena separatezza patrimoniale tra il patrimonio del fiduciario e quello fiduciariamente affidato, e, dall'altra, la limitazione della responsabilità (e la riferibilità della stessa) ai beni vincolati e fiduciariamente intestati, con piena garanzia sia per i terzi, che contrattano con il fiduciario quale amministratrice del fondo speciale, sia per gli altri fiducianti (che abbiano intestato propri beni al fiduciario e che non rischiano di vedere i propri beni aggrediti da creditori di altri rapporti fiduciari), sia per il medesimo fiduciante che non vede confondere il fondo speciale con il patrimonio del fiduciario –che non risponderà col proprio patrimonio delle obbligazioni assunte con riferimento ai beni vincolati nel fondo speciale-.

La sussistenza del vincolo e la sua pubblicità si pongono così come vera e propria garanzia di sistema

«Le più recenti riflessioni dottrinali, una volta scartato il pregiudizio dell'eccezionalità della nuova disposizione anche a seguito dei nuovi sviluppi normativi, hanno evidenziato come l'ambito di operatività delle destinazioni patrimoniali risulti ancor più esteso. Allorchè a esse si accompagni l'affidamento dei beni destinati a un terzo fiduciario: in tale eventualità, ricorrendo la presenza di indici esterni di circolazione, possono essere vincolati beni di qualsiasi natura» (Gaetano Petrelli, I vincoli di destinazione sulla ricchezza mobiliare e finanziaria», Contratto e Impresa 1/2022,288)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Individuazione del Fondo Speciale (surrogazione reale)

*Costituiscono il Fondo Speciale (**ed a tale fine il presente atto e le relative formalità pubblicitarie determinano la conseguente separazione patrimoniale**):*

I) i Beni indicati nella sezione C del presente atto, e, comunque, i beni e le posizioni giuridiche soggettive, attive e passive, affidate dal Fiduciante al Fiduciario o che il Fiduciario dichiari di includervi o che il presente atto disponga di includervi;

II) ogni bene o diritto che, successivamente al presente atto, incrementi il Fondo Speciale;
III) ogni somma che il Fiduciario riceva in forza dell'amministrazione dei beni che fanno parte o verranno a far parte del Fondo Speciale;

IV) i frutti prodotti dal Fondo Speciale XX;

*V) ogni bene e diritto acquistato per mezzo di beni facenti parte del Fondo Speciale o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego o della trasformazione di beni facenti parte del Fondo Speciale, restando inteso che l'affidamento proseguirà, senza soluzione di continuità né novazione, e con **surrogazione reale**, sui differenti beni, diritti, rapporti, valori e titoli che comporranno di volta in volta il Fondo Speciale per tutta la durata dell'affidamento.*

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Cass. 8719/2021 (surrogazione reale)

In conclusione, la retrocessione del patrimonio in trust appare fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell'ipotesi in cui i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati

Regolamento dell'affidamento

Parte I

L'attività del Fiduciario

1. Poteri del Fiduciario

Il Fiduciario dispone del Fondo Speciale senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto, spendendo obbligatoriamente la propria qualifica di affidatario del Fondo Speciale, curando le eventuali formalità pubblicitarie, e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, ***che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare****.*

1.2. Il Fiduciario ha legittimazione processuale attiva e passiva in relazione al Fondo Speciale e ai beni, rapporti e diritti che lo compongono.

A garanzia della fisiologica e non discrezionale esecuzione del contratto

Precostituzione di un meccanismo contrattuale (cfr. articolo 1 Parte D *"Ius Variandi. Arbitratore"*) idoneo a determinare l'eventuale prestazione, ovvero integrare l'atto ai sensi dell'art. 1349 c.c., quindi, con lodo avente valenza di contratto, prevedendo così la soluzione per eventuali carenze di poteri o di istruzioni nell'atto istitutivo.

Ius variandi

***Arbitratore**. Il Fiduciante può modificare le disposizioni di questo atto che hanno per oggetto i poteri di amministrazione e dispositivi del Fiduciario*.

In ogni caso, qualora il Fiduciario ritenga, sulla base di proprie discrezionali e insindacabili valutazioni, che ***il presente atto non sia sufficientemente idoneo all'attuazione del programma o non consenta di assumere una decisione in merito al compimento di un atto dispositivo o di amministrazione del Fondo Speciale****, è fin d'ora richiesto di e autorizzato a rimettere la relativa determinazione a un arbitratore, nominato da_____, con equo apprezzamento, sentite le parti interessate, e a spese del Fondo Speciale, potrà:* ***(a) integrare l'atto con nuove disposizioni; (b) modificare o sopprimere disposizioni dell'atto; (c) attribuire al Fiduciario poteri non previsti nel presente atto****. La determinazione dell'arbitratore sarà vincolante e il Fiduciario sarà tenuto a conformarvisi.*

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Art. 1349 (Determinazione dell'oggetto)

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.

Il Fiduciario è esonerato da responsabilità qualora, prima del compimento di un atto, abbia richiesto l'intervento dell'arbitratore ai sensi del paragrafo 1.2. della sezione D del presente atto e questi l'abbia autorizzato.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Responsabilità del Fiduciario
Irrevocabilità del vincolo

Il Fiduciario e i suoi successori assumono verso il Fiduciante gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

Fermo quanto previsto nel paragrafo 15.1, il Fiduciante e il Fiduciario rinunciano all'azione di adempimento e all'azione di risoluzione del presente atto in quanto applicabili, nonché all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Resta in ogni caso ferma la costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1 della Sezione A del presente atto.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Morte del Fiduciante

I poteri spettanti al Fiduciante in forza del presente atto si estinguono con la sua morte. L'incarico di amministrazione prosegue.

Il Fiduciante non potrà cedere a terzi, neanche parzialmente, i diritti e le prerogative, anche a contenuto patrimoniale, a lui spettanti in tale qualità. Tali diritti e prerogative si estinguono alla morte del Fiduciante e non entrano a far parte della sua successione.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

MIMIT circ. 10/v 4 agosto 2023

Nel mandato fiduciario di cui al DM 16 – 1 – 1995:

1) i beni e diritti non sono trasferiti nella proprietà della fiduciaria, ma solo a questa intestati, rimanendo indubitabilmente la loro titolarità in capo al fiduciante;

2) La fiduciaria agisce sulla base di istruzioni scritte per ogni singola operazione inerente il singolo mandato

(…)

Il mandato fiduciario che costituisce, ai sensi del ripetuto DM 16 – 1 – 1995, lo strumento tipico (ed, anzi, per essere precisi, come già detto, l'unico strumento) attraverso cui si svolge l'operatività delle società fiduciarie di cui alla legge 1966/1939, è esemplato sul mandato senza rappresentanza disciplinato dal codice civile, ***ma non coincide completamente con detto istituto****, o****rdinariamente utilizzabile dai privati nell'ambito dei loro rapporti***

(segue)
MIMIT circ. 10/v 4 agosto 2023

Dopo molti anni di incertezze e ondeggiamenti tra «fiducia romanistica» e «fiducia germanistica», il DM optava definitivamente per la seconda. Ciò comportava (e comporta tutt'ora) che le società fiduciarie, nel momento in cui viene loro conferito il mandato (come regolato dal DM medesimo), non diventano proprietarie dei beni o diritti oggetto del mandato in questione, ma solo formali intestatarie (nei confronti dei terzi) dei beni o diritti stessi. Ciò ai fini della sola «amministrazione» dei beni e diritti in parola.

Onde evitare, poi, che il concetto di «amministrazione di beni per conto di terzi» richiamato nell'articolo 1, comma 1, della l. 1966 del 1939 trovasse un'applicazione troppo «elastica», fino a sconfinare nella «gestione», il legislatore del 1995 ha introdotto una regola formale rigida: il fiduciante deve fornire alla fiduciaria ***istruzioni per iscritto prima di, e per ogni operazione inerente il singolo mandato fiduciario****.*

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

(segue)
MIMIT circ. 10/v 4 agosto 2023

L'amministrazione di beni (o diritti) di terzi mediante conferimento di mandato fiduciario senza rappresentanza (ma con intestazione dei beni o diritti medesimi) – cioè l'attività tipica (nonché appannaggio esclusivo) delle società fiduciarie – ***non comporta, pertanto, il trasferimento, in capo alla società fiduciaria conferitaria del mandato, della proprietà del bene o diritto (che rimane di proprietà del terzo fiduciante), ma solo l'intestazione formale del bene o diritto stesso****, ed il potere di compiere, in riferimento ai medesimi, gli atti giuridici indicati, di volta in volta,* ***mediante singole istruzioni scritte, dal fiduciante****; atti giuridici che la società fiduciaria compirà in proprio nome, ma* ***per conto del fiduciante****.*

In tale contesto (di «amministrazione fiduciaria di beni») il bene o diritto «circola», per così dire, sulla base degli «input» che, di volta in volta, fornisce il fiduciante, il quale, in qualsiasi momento, può decidere di ***«ritirare dalla circolazione»*** *il bene o diritto in questione, chiedendo alla società fiduciaria di rimetterlo nella sua disponibilità****, tornando così a coincidere, in capo al fiduciante, titolarità formale e titolarità sostanziale di tale bene o diritto****.*

<u>Questo modo di amministrare i beni conto terzi è riconducibile alla «fiducia germanistica»</u>

(segue)
MIMIT circ. 10/v 4 agosto 2023

*Di impostazione ben diversa è la **«fiducia romanistica»**.*

*Essa si esprime tipicamente, nell'ambito dei rapporti economico-giuridici svolgentisi nel nostro paese, attraverso l'istituto (di derivazione puramente dottrinale e giurisprudenziale, non trovando, nel nostro ordinamento, regolazione espressa; **diversamente come si è visto, dal «mandato fiduciario», che è invece espressamente e dettagliatamente disciplinato dal ripetuto DM industria, commercio e artigianato 16 – 1 – 1995**) del «negozio fiduciariio» (a volte indicato anche come «contratto fiduciario», patto fiduciario», «contratto di fiducia»)*

Nonostante la somiglianza nel nome rispetto al «mandato fiduciario» (somiglianza che ha dato luogo a più di un fraintendimento) **(SIC!!!!)** *si tratta di un istituto (della cui stessa esistenza, d'altra parte, si discute, profondamente diverso.*

*In modo del tutto atecnico ma, tutto sommato, efficace, potremmo descrivere l'istituto in parola come **il trasferimento della proprietà di** un bene o diritto, dal fiduciante (che se ne spoglia) al fiduciario, in modo **temporaneo e conformato***

(segue)
MIMIT circ. 10/v 4 agosto 2023

«Temporaneo», *nel senso che il bene o diritto non viene trasferito nella titolarità del fiduciario e sembra opportuno evidenziare che anche il termine «fiduciario» viene qui utilizzato in senso, tutto sommato, atecnico, atteso che nel presente contesto illustrativo potrebbe essere tranquillamente sostituito con «gestore» «affidatario», «trustee», ecc.) a tempo indeterminato: nel «programma fiduciario» è già previsto un termine entro il quale il programma fiduciario stesso deve completarsi. (…)*

«Conformato»*, nel senso che la proprietà del fiduciario non può esplicarsi attraverso un uso e disposizione del bene o diritto senza limiti. Il bene o diritto dovrà, infatti, essere utilizzato nei modi indicati nel programma, onde conseguire un determinato risultato voluto dal fiduciante*

A tale fine *in tali tipologie di contratti basati sull'istituto della «fiducia» (romanistica)*, si ricorre alla figura del garante nonché del possibile intervento di arbitratori, *nell'ottica di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi – finali e intermedi –individuati dal fiduciante*

(segue)
MIMIT circ. 10/v 4 agosto 2023

«Temporaneo», *nel senso che il bene o diritto non viene trasferito nella titolarità del fiduciario e sembra opportuno evidenziare che anche il termine «fiduciario» viene qui utilizzato in senso, tutto sommato, atecnico, atteso che nel presente contesto illustrativo potrebbe essere tranquillamente sostituito con «gestore» «affidatario», «trustee», ecc.) a tempo indeterminato: nel «programma fiduciario» è già previsto un termine entro il quale il programma fiduciario stesso deve completarsi. (…)*

«Conformato»*, nel senso che la proprietà del fiduciario non può esplicarsi attraverso un uso e disposizione del bene o diritto senza limiti. Il bene o diritto dovrà, infatti, essere utilizzato nei modi indicati nel programma, onde conseguire un determinato risultato voluto dal fiduciante*

A tale fine *in tali tipologie di contratti basati sull'istituto della «fiducia» (romanistica)*, si ricorre alla figura del garante nonché del possibile intervento di arbitratori, *nell'ottica di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi – finali e intermedi –individuati dal fiduciante*

Chiarito: quanto sopra, e cioè che il trasferimento della titolarità/proprietà di un bene o diritto da un fiduciante (che se ne spoglia) ad un fiduciario (che ne diventa proprietario, sia pure, come sopra a più riprese ribadito, in via "temporanea" e "conformata") per il perseguimento di un "programma" - aspetti che contraddistinguono anche il "contratto di amministrazione fiduciaria di fondi speciali" (…) - costituiscono aspetti caratterizzanti gli "istituti di segregazione" (o "di fiducia romanistica", se ci si concede l'espressione), appare evidente che le considerazioni espresse dalla scrivente nel parere prot. 217229 del 4-7-2022 (…) risultano pienamente applicabili anche al modello contrattuale sottoposto da codesta Associazione alle valutazioni della scrivente.

Ne risulta che anche tale modello contrattuale risulta, in base alla vigente normativa applicabile alle società fiduciarie, non utilizzabile dalle stesse nell'ambito della loro operatività

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Riferimenti

Alessandro Accinni
E-mail:aaccinni@acsl.it